



Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (ora Istituti superiori di studi musicali non statali);
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'articolo 2 che riconosce l'autonomia statutaria delle suddette istituzioni e stabilisce che esse, attraverso i propri statuti e nel rispetto delle disposizioni in esse previste, disciplinano lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca e la correlata attività di produzione, nonché la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
- VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, come modificato dall'articolo 41, comma 1, della legge n. 120 del 2020, in materia di Codice Unico di Progetto (CUP)".
- VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- VISTO in particolare l'art. 1, comma 535, della L. 178/2020, il quale prevede che *"al fine di provvedere alla copertura delle spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e che ospitano conservatori musicali, nello stato di previsione del Ministero*





Il Ministro dell'Università e della Ricerca

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2021. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al precedente periodo”;

VISTO lo stanziamento disponibile sull'apposito capitolo 7220 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Università e della Ricerca;

RITENUTO di dovere definire i criteri e le modalità di erogazione delle sopraindicate risorse;

DECRETA

Art.1 (Criteri)

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 535, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (cap. 7220) pari per l'anno 2021 a euro 7 milioni sono assegnate ai Conservatori statali per la realizzazione di programmi di edilizia, non superiori al numero di 3, fatto salvo quanto indicato al quarto periodo del comma 5, relativi a progetti di livello almeno definitivo, secondo la vigente normativa sui lavori pubblici.
2. Gli immobili, di particolare valore storico-artistico, devono essere di proprietà dell'Istituzione oppure di proprietà di enti pubblici o privati e concessi alla stessa ad uso gratuito e perpetuo, ovvero ultratrentennale, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Sono in ogni caso esclusi gli immobili di proprietà dello Stato. Il particolare valore storico artistico deve essere accertato con verifica o dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché da una specifica relazione asseverata da un professionista.
3. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data del presente decreto, ivi incluse le eventuali spese di progettazione, per l'esecuzione dei lavori, per gli impianti e per le forniture necessarie alla realizzazione del programma. Sono in ogni caso escluse le spese relative a programmi già oggetto di altro finanziamento.
4. I programmi, nel numero massimo di 1 per Istituzione e con riferimento ad un unico immobile, sono presentati con modalità telematiche, secondo le indicazioni operative definite dalla competente Direzione generale del Ministero dell'Università e della Ricerca entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti. I programmi sono valutati da una Commissione di tre componenti, nominata con provvedimento della medesima Direzione generale. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese. La valutazione della Commissione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:





Il Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

- a. il particolare valore storico-artistico dell'edificio oggetto degli interventi progettuali (max 20 punti);
 - b. qualità del progetto in relazione alla rilevanza e al coordinamento degli interventi strutturali, di messa in sicurezza e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati alla riqualificazione complessiva dell'immobile (max 20 punti);
 - c. compartecipazione finanziaria, da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati (max 5 punti);
 - d. immediata cantierabilità, data dall'avvenuto espletamento della procedura di gara, oppure dalla disponibilità alla data di presentazione della domanda di cofinanziamento, di un progetto esecutivo o definitivo già oggetto di verifica preliminare ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016 (max 10 punti);
 - e. urgenza e indifferibilità, connesse a situazioni di rischio o pericolo rappresentati in domanda e accertati attraverso atti formali della Pubblica amministrazione (max 20 punti).
5. La graduatoria proposta dalla Commissione viene approvata con decreto della competente direzione generale del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il contributo viene assegnato alle Istituzioni con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, alle prime tre Istituzioni secondo l'ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili. A parità di punteggio, è data preferenza al programma dove è maggiore il punteggio relativo al criterio b. Qualora l'importo dei contributi riferiti ai programmi assegnatari sia complessivamente inferiore alle risorse disponibili, si provvede all'assegnazione del contributo ad ulteriori programmi, secondo l'ordine di graduatoria e in ogni caso fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
6. Non sono ritenuti ammissibili, e non sono pertanto inseriti in graduatoria, i programmi che non si riferiscano agli immobili di particolare valore storico artistico, come accertato ai sensi del comma 2, e che non riguardino, nel loro insieme, sia interventi strutturali che di messa in sicurezza che di manutenzione ordinaria e straordinaria.
7. Gli interventi inseriti nei Programmi devono essere identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 3 del 2003. Il monitoraggio avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229.

Art. 2
(Modalità di erogazione)

1. Ai fini dell'erogazione del contributo attribuito, le Istituzioni, previa verifica dei revisori dei conti, attestano al Ministero dell'Università e della Ricerca le spese effettivamente sostenute, secondo le modalità e i termini definiti dalla competente Direzione generale e, in ogni caso, sulla base delle informazioni contenute nel sistema di cui al decreto legislativo n. 229/2011.
2. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 35, comma 18, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 a ciascuna Istituzione sarà disposta un'anticipazione, complessivamente pari al 20 per cento del finanziamento attribuito,
3. La competente Direzione generale del Ministero dell'Università e della ricerca effettua il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi finanziati attraverso il sistema di cui al comma 1. In caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato o in caso di violazione degli obblighi di cui al comma 5, accertata in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con





Al Ministro dell'Università e della Ricerca
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca; per eventi e cause di forza maggiore, può essere autorizzata la parziale realizzazione dell'opera, con una proporzionale riduzione dei contributi assegnati.

4. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca è autorizzato l'utilizzo di eventuali economie che si realizzino a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori da parte delle Istituzioni o che si rendano disponibili nel corso della realizzazione dei programmi, prioritariamente per il finanziamento di programmi di altre Istituzioni, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 1, non finanziati per carenza di risorse o, in subordine, per ulteriori programmi d'intervento sui medesimi immobili delle Istituzioni che hanno determinato tali economie.
5. Sulla Istituzione finanziata, pena la revoca dei contributi assegnati, grava l'obbligo di completamento dell'opera ordinariamente entro un triennio dalla concessione del cofinanziamento, nonché di mantenimento della destinazione d'uso della struttura per le proprie finalità istituzionali.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio Centrale di Bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE